

AGENZIA REGIONALE PER LE RELAZIONI SINDACALI

Prot. n. 254 del 17 aprile 2009.

OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE DEL TESTO DI ACCORDO PER LA DEFINIZIONE E CHIUSURA DEL CONTRATTO 2006/2009 PER LA PARTE NORMATIVA E DEI BIENNI ECONOMICI 2006/2007 E 2008/2009 - PER IL PERSONALE APPARTENENTE ALLA QUALIFICA UNICA DIRIGENZIALE DI TUTTI GLI ENTI DEL COMPARTO UNICO DELLA VALLE D'AOSTA.

Il giorno 17 aprile 2009 alle ore 9.30, nella sede dell'A.R.R.S. (Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali) sita in Piazza Manzetti, n. 2, Aosta, il Presidente dell'Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali Ezio DONZEL e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative:

FP/CGIL – Marco LO VERSO – Carmela MACHEDA
CISL/FP – Jean DONDEYNAZ – Sara CHIAVAZZA
SAVT/FP – Claudio ALBERTINELLI – Michel MARTINET
UIL/FPL – Ramira BIZZOTTO – Giuseppe SPOSATO
DIRVA/DIRER/CONFEDIR – Morena DE GAETANO – Roberta QUATTROCCHIO

preso atto del Provvedimento della Giunta regionale in data 3 aprile 2009 n. 918, concernente l'autorizzazione al Presidente dell'Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali alla sottoscrizione, ai sensi dell'art. 38, commi 1 e 2, della L.R. 45/95, del testo per la definizione e chiusura del contratto 2006/2009 per la parte normativa e dei bienni economici 2006/2007 e 2008/2009 per il personale appartenente alla qualifica unica dirigenziale di tutti gli enti del comparto unico della Valle d'Aosta

SOTTOSCRIVONO


l'allegato testo per la definizione e chiusura del contratto 2006/2009 per la parte normativa e dei bienni economici 2006/2007 e 2008/2009 per il personale appartenente alla qualifica unica dirigenziale di tutti gli enti del comparto unico della Valle d'Aosta.



The image shows seven handwritten signatures in black ink, arranged in two rows. The top row contains four signatures, and the bottom row contains three. The signatures are stylized and vary in length and complexity, representing the individuals listed in the text above.

Si da atto che il testo sottoscritto è corrispondente al testo concordato trasmesso al Presidente della Regione e per il quale la Giunta regionale ha concesso l'autorizzazione alla sottoscrizione con provvedimento in data 3 aprile 2009 n. 918.


Il Presidente
dell'Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali
(Ezio DONZEL)




FP/CGIL
Marco LO VERSO



Carmela MACHEDA



CISL/FP
Jean DONDEYNAZ




Sara CHIAVAZZA




SAVT/FP
Claudio ALBERTINELLI




Michel MARTINET




UIL/FPL
Ramira BIZZOTTO



Giuseppe SPOSATO



DIRVA/DIRER/CONFEDIR
Morena DE GAETANO



Roberta QUATTROCCHIO

TESTO DI ACCORDO PER LA DEFINIZIONE E CHIUSURA DEL
CONTRATTO 2006/2009 PER LA PARTE NORMATIVA E DEI BIENNI
ECONOMICI 2006/2007 E 2008/2009 - PER IL PERSONALE
APPARTENENTE ALLA QUALIFICA UNICA DIRIGENZIALE DI TUTTI GLI
ENTI DEL COMPARTO UNICO DELLA VALLE D'AOSTA

Art. 1
Campo di applicazione


1. Il presente contratto collettivo si applica a tutto il personale con qualifica dirigenziale dipendente dagli enti del comparto unico regionale di cui all'art. 1, comma 1, della L.R. 23 ottobre 1995 n.45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), fatta eccezione per l'ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente) i cui Dirigenti sono disciplinati dal corrispondente contratto del Servizio Sanitario Nazionale.
2. Per quanto non previsto dal presente contratto collettivo, restano in vigore le disposizioni normative e contrattuali previgenti, ove compatibili.

Art. 2
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2006 – 31 dicembre 2009.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionarsi delle procedure previste dall'art. 38 della L.R. 45/1995.
3. Gli istituti con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle Amministrazioni destinatarie entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno; qualora una delle due parti, con lettera raccomandata, ne dia disdetta, sono mantenute le disposizioni in esso previste fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.

Art. 3
Sostituzione dell'art. 32 del C.C.R.L. 27 settembre 2006 (Accordo per la qualifica unica dirigenziale)

1. L'art. 32 del C.C.R.L. 27 settembre 2006 è così sostituito:
 - “1. Il dirigente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito pari a 32 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera "a", della L. 23 dicembre 1977, n. 937 (Attribuzione di giornate di riposo ai dipendenti delle pubbliche Amministrazioni).
 2. Nel caso che presso l'ente o la struttura cui il dirigente è preposto l'orario settimanale di lavoro si articoli su cinque giorni, ai fini delle ferie il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti ai sensi del comma 1 sono 28, comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lettera "a", della L. n. 937/1977.

The bottom of the document features several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there are three distinct signatures. In the center, there are several initials, including what appears to be 'MT' and 'W'. On the right, there is a large, stylized signature that includes the number '19' at its base.


3. Al dirigente sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/1977.
4. La ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dirigente presta servizio è considerata giorno festivo purché ricadente in giorno lavorativo. Per gli enti che operano su diverse località, ai fini di una razionalizzazione dei servizi, tramite la concertazione, potranno essere definite diverse modalità di fruizione.
5. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
6. Costituisce specifica responsabilità del dirigente programmare e organizzare le proprie ferie tenendo conto delle esigenze del servizio a lui affidato, coordinandosi con quelle generali della struttura di appartenenza, provvedendo affinché sia assicurata, nel periodo di sua assenza, la continuità delle attività ordinarie e straordinarie.
7. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 12. Esse sono fruite, anche frazionatamente a giornate intere o a mezze giornate, nel corso di ciascun anno solare in periodi programmati dallo stesso dirigente in relazione alle esigenze connesse all'incarico affidato alla sua responsabilità e nel rispetto dell'assetto organizzativo dell'ente.
8. In caso di rientro anticipato dalle ferie per necessità di servizio, il dirigente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché all'indennità di missione se rientra dall'estero per la durata del medesimo viaggio; il dirigente ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
9. Le ferie sono sospese da malattie che si siano protratte per più di 3 giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. L'Amministrazione, alla quale deve essere inviata la relativa certificazione medica, deve essere tempestivamente informata.
10. In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro l'anno successivo.
11. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso il godimento delle ferie avverrà anche oltre il termine di cui al comma 10.
12. Fermo restando il disposto del comma 7, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio, l'Amministrazione di appartenenza procede al pagamento sostitutivo delle stesse. Analogamente si procede nel caso che l'Amministrazione receda dal rapporto.”.

Art. 4

Sostituzione del comma 1 dell'art. 35 del C.C.R.L. 27 settembre 2006 (Accordo per la qualifica unica dirigenziale)

1. Il comma 1 dell'art. 35 del C.C.R.L. 27 settembre 2006 è così sostituito:

“1. Il costo del buono pasto sostitutivo del servizio mensa è pari ad € 6,50 con decorrenza dal 01/06/2008.”.



Art. 5

Sostituzione del comma 1 dell'art. 66 del C.C.R.L. 27 settembre 2006 (Accordo per la qualifica unica dirigenziale)

1. Il comma 1 dell'art. 66 del C.C.R.L. 27 settembre 2006 è così sostituito:

- "1. Il dirigente degli Enti di cui all'art. 1, comma 1 della L.R. n. 45/1995, che abbia superato il periodo di prova e che sia stato assunto con contratto a tempo indeterminato o determinato purchè di durata superiore a tre mesi di servizio continuativo, può liberamente aderire al fondo di previdenza complementare di competenza secondo quanto previsto dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti."

Art. 6

Stipendio tabellare

1. Lo stipendio tabellare della qualifica unica dirigenziale è determinato nei seguenti importi annuali lordi, per tredici mensilità, con decorrenza dalle date sottoindicate:

- a) dall'1.01.2006 € 41.374,00 ;
- b) dall'1.01.2007 € 42.381,00 ;
- c) dall'1.01.2008 € 43.440,00 ;
- d) dall'1.01.2009 € 44.500,00.

Art. 7

Incremento della retribuzione di posizione

- 1. La retribuzione di posizione di cui agli articoli 58 e 59 del CCRL del 27/09/2006, in godimento da parte dei titolari di incarichi dirigenziali è incrementata del 3% per il biennio 2006/2007 di cui 1,5% a valere sull'anno 2006 e l'ulteriore 1,5% a valere sull'anno 2007; è inoltre incrementata del 3% per il biennio 2008/2009 di cui l'1,5% a valere sull'anno 2008 e l'ulteriore 1,5% a valere sull'anno 2009; le misure risultanti sono arrotondate all'euro superiore.
- 2. La retribuzione di posizione del presente articolo incide sul trattamento di quiescenza normale e privilegiato e sull'indennità di buonuscita.

Art. 8


Sostituzione dei commi 3, 4 e 6 dell'art. 58 del C.C.R.L. 27 settembre 2006 (Accordo per la qualifica unica dirigenziale)

1. I commi 3 e 4 dell'art. 58 del C.C.R.L. 27 settembre 2006 sono così sostituiti :

" 3. La retribuzione di posizione sarà rideterminata in base alle risorse disponibili presso ogni ente del comparto.

4. La definizione delle risorse disponibili per ogni ente viene determinata sulla base dei seguenti criteri :

- a) le risorse già definite alla data di entrata in vigore del presente accordo sulla base del CCRL del 27/09/2006 sono incrementate degli importi derivanti dall'applicazione degli aumenti percentuali di cui al precedente art. 7;
- b) a far data dal 1/01/2010 l'importo annuo medio per dirigente è ricavato da quanto corrisposto nell'anno 2009 da ogni singola amministrazione e diviso per il numero dei dirigenti presenti nello stesso anno 2009 in proporzione ai mesi di servizio lavorato;



c) l'importo delle risorse disponibili annue sarà determinato dal prodotto dell'importo medio di cui al punto precedente b) individuato da ogni singola Amministrazione e moltiplicato per il numero delle posizioni dirigenziali assegnate nello stesso anno, nonché dalle eventuali quote di dodicesimi per le posizioni di incremento o decremento realizzate nel corso dell'anno.”.

2. Il comma 5 dell'art. 58 del C.C.R.L. 27 settembre 2006 a decorrere dal 01/01/2010 non trova più applicazione.

3. Il comma 6 dell'art. 58 del C.C.R.L. 27 settembre 2006 è così sostituito :

“6. La retribuzione di posizione del personale appartenente alla qualifica unica dirigenziale degli Enti del Comparto unico regionale è determinata come segue:

- a) da un minimo di € 28.328,00 fino ad un massimo di € 47.563,00 per le posizioni di cui al comma 2 dell'art. 14 della L.R. n. 45/1995;
- b) da un minimo di € 20.272,00 fino ad un massimo di € 28.327,00 per le posizioni di cui al comma 3 dell'art. 14 della L.R. n. 45/1995;
- c) da un minimo di € 11.948,00 fino ad un massimo di € 20.271,00 per le posizioni di cui al comma 4 dell'art. 14 della L.R. n. 45/1995.”.

Art. 9

Sostituzione del comma 1 dell'art. 59 del C.C.R.L. 27 settembre 2006 (Accordo per la qualifica unica dirigenziale)

1. Il comma 1 dell'art. 59 del C.C.R.L. 27 settembre 2006 è così sostituito :

“ 1. Il salario di posizione dei Segretari delle Comunità Montane e dei Comuni è determinato nei limiti delle compatibilità di cui al precedente articolo e negli importi della seguente tabella:

Sedi di segreteria	
Aosta	Da un minimo di 28.328,00 ad un massimo di 47.563,00
Comuni, Convenzioni di Comuni e Comunità montane inseriti nella seconda fascia	Da un minimo di 20.272,00 ad un massimo di 28.327,00
Comuni e Comunità montane inseriti nella terza fascia	Da un minimo di 11.948,00 ad un massimo di 20.271,00


Art. 10

Sostituzione dei commi 1 e 2 dell'art. 60 del C.C.R.L. 27 settembre 2006 (Accordo per la qualifica unica dirigenziale)

1. I commi 1 e 2 dell'art. 60 del C.C.R.L. 27 settembre 2006 sono così sostituiti:

“ 1. La retribuzione di risultato ha i valori percentuali della corrispondente indennità di posizione e decorrenze di seguito specificati:

- a) dal 01/01/2006 22%;
- b) dal 01/01/2007 24%;
- c) dal 01/01/2008 26%;
- d) dal 01/01/2009 28%.



2. La retribuzione di risultato è legata alla valutazione delle prestazioni effettuate e dei risultati conseguiti dai singoli dirigenti ai sensi dell'art. 25 del CCRL del 27 settembre 2006 (Verifica dei risultati e valutazione dei dirigenti). Detta valutazione effettuata nelle forme, nei modi e dai soggetti contemplati dal richiamato art. 25 costituisce requisito essenziale al fine dell'attribuzione della retribuzione di risultato e conseguentemente la mancata attivazione della relativa procedura contrattuale comporta a decorrere dal 01/01/2010 la non erogazione della retribuzione di risultato fino al completamento della valutazione stessa.”.

Art. 11
Bilinguismo


1. L'indennità di bilinguismo per la qualifica unica dirigenziale è stabilita in € 226,43 mensili per 12 mensilità con decorrenza dal giorno 01/01/2008.

Art. 12
Struttura della retribuzione

1. La struttura della retribuzione del personale appartenente alla qualifica unica dirigenziale si compone delle seguenti voci:
 - trattamento fondamentale composto da:
 - a) stipendio tabellare;
 - b) retribuzione individuale di anzianità, maturato economico annuo, assegni ad personam, ove acquisiti e spettanti in relazione a previgenti contratti collettivi;
 - c) indennità di bilinguismo;
 - d) retribuzione di posizione ;
 - trattamento accessorio composto:
 - a) dalla retribuzione di risultato.

Art. 13
Effetti dei nuovi trattamenti economici

1. I benefici economici risultanti dall'applicazione degli artt. 6 e 7 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza dei singoli bienni contrattuali di parte economica. Agli effetti dell'indennità di buonuscita, dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 del cod. civ. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del servizio.



The image contains several handwritten signatures and initials in black ink. On the left side, there are three distinct signatures. In the center, there are two initials, one of which appears to be '19'. On the right side, there are two larger, more complex signatures, one of which is clearly legible as 'Dagoberto'. Below these, there are several smaller initials and a circled 'D'.